



Università Europea di Roma

Percorso di abilitazione 60-36-30 CFU

A.A. 2024/2025

F.A.Q. TIROCINIO

Quante ore di tirocinio sono previste?

- CORSI DA 60 CFU – ALLEGATO 1: sono previsti 15 CFU di tirocinio diretto e 5 CFU di tirocinio indiretto.
- CORSI DA 30 CFU – ALLEGATO 2: non sono previsti CFU di tirocinio diretto, solo 9 CFU di tirocinio indiretto.
- CORSI DA 30 CFU – ALLEGATO 4: non sono previsti CFU di tirocinio diretto, solo 9 CFU di tirocinio indiretto.
- CORSI DA 36 CFU – ALLEGATO 5: sono previsti 10 CFU di tirocinio diretto e 3 CFU di tirocinio indiretto;

Per ogni CFU di tirocinio, l'impegno in presenza è pari ad almeno dodici ore come previsto dall'art. 7 del DPCM 4 agosto 2023.

Il tirocinio può essere svolto nella scuola in cui si lavora?

Sì, purché: l'istituto sia accreditato e rientri nell'elenco predisposto annualmente dall'USR di competenza; venga stipulata apposita convenzione tra l'Istituto e l'Ateneo.

È possibile svolgere il tirocinio diretto solo nelle scuole pubbliche o anche nelle paritarie?

È possibile svolgerlo anche presso Istituti paritari purché rientranti nell'elenco regionale delle sedi di tirocinio.

Il tirocinio deve essere svolto in discipline della classe di concorso di iscrizione o anche affini?

Con nota prot. n. 7845 del 28 giugno 2024, il MIM e MUR hanno previsto la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti qualora non fosse possibile la conclusione delle attività di tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso.

Dove posso trovare una lista delle scuole accreditate ad accogliere tirocinanti?

Gli elenchi delle scuole accreditate per l'accoglienza di tirocinanti iscritti ai corsi di sostegno sono pubblicati sui **siti web degli Uffici Scolastici Regionali e dei singoli istituti scolastici.**

È possibile svolgere il tirocinio in una scuola non accreditata se ho un contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato al 30 giugno o 31 agosto o comunque fino al termine delle lezioni?

Sì. In questo caso il corsista dovrà presentare all'Università la seguente documentazione:

- a) Convenzione Tirocinio diretto;

b) copia del contratto di lavoro attestante l'incarico di docenza a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni;

È possibile svolgere il tirocinio in una scuola non accreditata se si ha un contratto temporaneo (viene rinnovato di 30 giorni in 30 giorni)?

No, non è possibile svolgere il tirocinio in una scuola con contratto temporaneo.

È possibile svolgere il tirocinio in una scuola non accreditata?

No, è possibile svolgere il tirocinio in una scuola non accreditata solo ed esclusivamente con contratto fino al termine delle lezioni oppure con certificazione del Dirigente Scolastico che anticipi l'accreditamento in via di pubblicazione sul sito dell'USR regionale (v. punto 2).

Se la scuola accoglie già altri tirocinanti dell'Ateneo, è necessario comunque stipulare una convenzione?

Sì, la convenzione viene stipulata tra l'Ateneo e la Scuola per ogni singolo corsista, anche per garantire le opportune coperture assicurative.

È possibile iniziare il tirocinio diretto prima che la scuola accogliente e l'Università abbiano firmato la convenzione?

No, non è possibile svolgere ore di Tirocinio diretto prima che le due istituzioni abbiano firmato la documentazione.

Quanto tempo intercorre tra la consegna dei documenti in Segreteria e l'attivazione della Convenzione?

La documentazione trasmessa secondo le modalità indicate dalla Segreteria viene restituita controfirmata via e-mail, al tirocinante e alla scuola, **entro 3 giorni lavorativi**. Da quel momento la convenzione può considerarsi attiva e si può iniziare il tirocinio.

È possibile cambiare tutor accogliente?

Solo per ragioni gravi e documentate. Se nel corso del tirocinio diretto si presentasse la necessità di cambio tutor, la scuola dovrà inviare all'Ateneo, a mezzo mail, un nuovo progetto formativo, indicando il nominativo del nuovo.

È possibile avere due Tutor accoglienti?

No.

Durante il tirocinio diretto, il libretto va firmato solo dal tutor?

Il libretto può essere firmato anche dal docente curricolare che si trova in classe al momento del tirocinio, ma il Tutor dovrà controfirmare le attività per presa visione. La sua firma deve essere sempre presente e attestare ogni attività svolta.

Quante ore di tirocinio diretto posso fare in una settimana?

Non c'è un limite orario rispetto alla quantità di ore da svolgere. La programmazione delle ore è frutto degli accordi tra Tutor, tirocinante e scuola accogliente, purché queste si svolgano sempre al di fuori dell'orario lavorativo.

Nel libretto di tirocinio diretto è obbligatorio il timbro dell'Istituzione?

Sì, al termine del tirocinio diretto è obbligatorio che la scuola apponga il timbro circolare. In alternativa il dirigente scolastico può sottoscrivere digitalmente il documento.

Nel libretto di tirocinio diretto è obbligatoria la firma del dirigente scolastico?

Sì, unitamente al timbro circolare della scuola o alla firma digitale.

È possibile svolgere il tirocinio diretto presso la scuola di servizio anche se questa appartiene ad un grado diverso da quello del mio corso? Ad es. posso far valere le ore di tirocinio svolte in una scuola di II grado come tirocinio diretto per I grado?

No. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato per il grado relativo al percorso per il quale si sta conseguendo l'abilitazione.

È possibile utilizzare le di 150 ore di diritto allo studio per effettuare il Tirocinio diretto?

Sì. È responsabilità del tirocinante prendere visione della normativa di riferimento e confrontarsi con il proprio Dirigente Scolastico per l'ottenimento delle ore.

È possibile svolgere una parte del tirocinio diretto in assenza del tutor?

Il Tutor assegnato non deve necessariamente essere presente in aula e accompagnare il tirocinante in tutte le ore registrate sul libretto.

Se non ho un incarico di insegnamento e scelgo una scuola per il tirocinio e poi dovessi prendere una supplenza al 30 giugno, posso continuare il tirocinio nella nuova scuola in cui ho preso la supplenza?

No. **Non è consentito cambiare istituto una volta stipulata la convenzione con una scuola.**

Quali intervalli orari posso registrare sul libretto di tirocinio diretto?

Sul libretto di tirocinio diretto si possono registrare intervalli orari con un minimo di 30 minuti e/o con multipli di 30 minuti (30, 60, 90, etc..).

Nella mia scuola le ore sono di 50 minuti. Cosa devo inserire sul libretto del tirocinio diretto?

È necessario precisare che le ore valgono 60 minuti, anche se l'ora scolastica è stata predeterminata dall'istituto di 50 minuti.

Lo svolgimento del tirocinio è compatibile con la maternità?

In base alla normativa vigente è vietato effettuare il tirocinio durante tutto il periodo di maternità obbligatoria, durante il periodo di maternità anticipata per gravidanza a rischio e, infine, durante il periodo di "congedo parentale" (ex aspettativa facoltativa)

Si specifica inoltre:

Se sono in maternità e non posso effettuare il tirocinio nella scuola c'è la possibilità di svolgere un tirocinio diretto interno?

No, non c'è possibilità di effettuare attività alternative al tirocinio diretto.

Posso svolgere il tirocinio nella scuola presso la quale sto svolgendo un incarico di insegnamento?

Previo consenso del Dirigente Scolastico, nulla osta da parte dell'Università a stipulare la convenzione tra l'Ateneo e l'Istituto scolastico purché quest'ultimo rientri nell'elenco dell'USR oppure che il Dirigente provveda ad effettuare la relativa richiesta di inserimento al più presto.

Frequento il corso da 36 cfu all.5 e vorrei svolgere il tirocinio nella scuola in cui presto servizio, è possibile?

I corsisti immatricolati al percorso formativo da 36 cfu all. 5 possono considerare come attività di tirocinio l'interesse delle ore di servizio che stanno svolgendo presso la scuola nella quale lavorano, se la classe di concorso cui fa riferimento il contratto è la medesima di quella del percorso abilitante frequentato. Le ore di tirocinio svolte secondo questa modalità devono comunque essere controfirmate dal tutor scolastico. **La stipula della convenzione tra Istituto e Ateneo resta obbligatoria.**

Al fine della corretta attestazione finale dei crediti di tirocinio è necessaria anche la compilazione del Registro presenze e diario di attività e di tutta l'altra documentazione di fine tirocinio.

Quali attività possono essere svolte durante il tirocinio?

Si faccia riferimento alla **nota congiunta nota MIM-MUR n.7845/2024** pubblicata sul sito.

È possibile il riconoscimento di CFU sul tirocinio?

Per il tirocinio saranno riconosciuti fino ad un massimo di 5 CFU.

Per il **tirocinio diretto** sarà riconosciuto **1 CFU per ogni anno di servizio di insegnamento** prestato, **a partire dall'a.s. 2018/2019, nella specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado per almeno 180 giorni anche non continuativi nel medesimo anno scolastico o prestato dal 1° febbraio e fino a completamento delle attività di scrutinio finale (L. n. 124 del 1999, art. 11 c. 14).** Si richiede pertanto di **inviare relativa autocertificazione c**

Ai fini del riconoscimento dei crediti per il tirocinio indiretto sarà riconosciuto 1 CFU per attività di tirocinio indiretto svolto nel corso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di I e II grado.

Cosa prevede il tirocinio indiretto?

Il tirocinio indiretto prevede un percorso formativo completo svolto sotto la guida di un tutor. Questo percorso non si limita solo agli aspetti didattici, ma include anche una comprensione approfondita della struttura burocratica e organizzativa della scuola, oltre ai codici di comportamento professionale. Durante il tirocinio indiretto, vengono affrontate queste tematiche per preparare il futuro docente non solo alla gestione delle lezioni, ma anche alla partecipazione efficace alla complessa macchina amministrativa che sostiene il funzionamento quotidiano della scuola.

Come viene svolto il tirocinio indiretto?

Le attività di tirocinio indiretto, strutturate in momenti di riflessione sia autonoma che guidata e coordinate dai tutor, comprendono documentazione e approfondimenti, rielaborare le esperienze pratiche svolte, attraverso il confronto con i colleghi in formazione, i tutor e i docenti del percorso; costruire una documentazione completa del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.

Quante assenze posso fare sul tirocinio indiretto?

Come previsto dalla normativa vigente (D.P.C.M. 4 agosto 2023), per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza ad ogni attività formativa pari al **70%**.

Ci preme sottolineare che la percentuale di assenza prevista dal DPCM non implica una riduzione automatica delle ore totali previste per il tirocinio diretto, ma rappresenta il limite massimo di tolleranza in caso di assenze giustificate e documentate. In altre parole, l'obbligo resta comunque quello di raggiungere almeno il 70% delle ore effettivamente svolte in presenza nelle sedi scolastiche accreditate. Per essere chiari: le attività di tirocinio diretto, a differenze di tutte le altre, sono fuori dal calendario organizzato dall'Ateneo e concordate direttamente tra corsista e scuola accogliente.

Il tirocinante, pertanto, si assume la responsabilità di dichiarare di aver assolto all'obbligo formativo richiesto

Possono essere conteggiate le ore di insegnamento nel monte ore del tirocinio diretto?

La nota n. 7845 del M.I.M.-M.U.R. del 28 giugno 2024 riporta: “ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati [,] non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti”. **Dunque, per analogia formale e sostanziale, anche le ore di insegnamento su classe affine di percorso abilitante possono essere conteggiate nell’ambito del tirocinio diretto se supervisionate dal tutor scolastico. Nel caso di uno studente che avesse un incarico di insegnamento nella stessa scuola nella quale svolge il tirocinio diretto nulla osta il fatto che il tutor scolastico abilitato possa convalidare le ore di insegnamento tra quelle previste per tirocinio. Si richiede di compilare il modulo di autocertificazione disponibile sul sito.**

La scuola dice che la convenzione con l’Ateneo è già stata stipulata lo scorso anno, può valere quella?

No, le convenzioni non si rinnovano automaticamente e sono AD PERSONAM.

Qualora non fosse possibile completare il monte ore previsto, è possibile sospendere l’iscrizione al percorso abilitante?

Ai sensi dell’art.38 del Regolamento Didattico di Ateneo e dell’art.6 del D.M 156 del 24 febbraio 2025 “Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.”

È, quindi, possibile sospendere il percorso e riprenderlo nel ciclo successivo.

Pertanto, tutte le attività didattiche svolte ed i contributi versati fino alla sospensione del corso saranno riconosciuti.

La procedura di tirocinio diretto dovrà essere ripresa ex novo e portata a termine per conseguire l’abilitazione, come da vigente normativa, (cfr. DM 156 del 24 febbraio 2025 e successivo DM 270 del 19 marzo 2025).

Quando si concludono i percorsi abilitanti?

Per i percorsi riservati ai **vincitori di concorso PNRR1 (percorso abilitante 36CFU)** assunti a tempo determinato per l’anno scolastico, il Ministero ha indicato come data ultima il **18 luglio 2025**.

Il percorso abilitante 60CFU erogato dai nostri Atenei si concluderà entro ottobre 2025